

## **CONVIVENZE DI FATTO**

La legge 20 maggio 2016 n. 76 ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto.

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere presentata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e da reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità ed adozione, da matrimonio o da un'unione civile. E' necessario gli interessati siano residenti nel Comune di Cercenasco, coabitanti allo stesso indirizzo ed iscritte nel medesimo nucleo familiare.

La dichiarazione va sottoscritta da entrambe le parti, allegando copia del documento di identità, all'Ufficio Anagrafe.

### *"Dichiarazione di costituzione Convivenza di fatto"*

La convivenza di fatto si estingue per le seguenti cause: matrimonio o unione civile tra i conviventi o con altri soggetti; decesso di un convivente; cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio; cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi.

Le coppie conviventi che sono così costituite possono godere di una serie di diritti tra cui: nel caso in cui il partner venisse dichiarato inabilitato, il convivente può essere nominato tutore o amministratore di sostegno; il convivente può visitare il partner in carcere o in ospedale prestando assistenza in caso di malattia e acquisendo voce in capitolo per quanto riguarda il trattamento terapeutico. Qualora subentri il decesso del convivente intestatario del contratto di affitto, il partner può subentrare nel contratto e rimanere nell'immobile. Se il convivente deceduto era proprietario della casa, il partner può continuare a vivere nella dimora per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Al convivente spetta il risarcimento del danno, similmente a quanto previsto per marito e moglie, in caso di morte del partner in caso di infortunio sul lavoro o altro fatto illecito. Il convivente di fatto che lavora all'interno dell'impresa del partner ha diritto a una partecipazione agli utili e agli incrementi dell'azienda. Non è invece attualmente concesso ai conviventi di stipulare il fondo patrimoniale. Rispetto a quanto accade per le coppie sposate, non è possibile richiedere il cosiddetto "mantenimento": gli alimenti sono relativi solo alla necessità di sopravvivenza dell'ex partner e sono quindi inferiori in importo al mantenimento. L'obbligo di versamento degli alimenti è inoltre a tempo determinato e viene fissato in misura proporzionale alla durata della convivenza.

## **CONTRATTI DI CONVIVENZA**

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'Anagrafe, ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

## COME SI DICHIARA UNA CONVIVENZA DI FATTO

Gli interessati devono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo allegato in fondo alla pagina) unitamente alle copie dei documenti di identità. La dichiarazione può essere inoltrata:  
- via e-mail alla casella: [anagrafe@pec.comune.cercenasco.to.it](mailto:anagrafe@pec.comune.cercenasco.to.it) oppure [anagrafe@comune.cercenasco.to.it](mailto:anagrafe@comune.cercenasco.to.it) (al fine di facilitare e velocizzare lo smistamento delle richieste si chiede cortesemente di indicare nell'oggetto della e-mail la sigla "CdF") - via fax al n. 0119802731

- via posta raccomandata al Servizio anagrafe - Via xx settembre n. 11 – 10060 Cercenasco.

L'inoltro via casella email è consentito seguendo una delle seguenti modalità:  
a) acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC  
b) sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitali di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC

Oppure, occorre presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Cercenasco Via xx settembre n. 11 (lun- giov -ven 9,00-11,00; mart.15,00 – 18,00 ; merc. 8,30 – 10,30 con i documenti d'identità validi. Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto purché in possesso della fotocopia del documento d'identità del componente assente. Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti.

### Attenzione:

La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull'atto di matrimonio. Per le coppie che si erano già iscritte al Registro delle Unioni Civili del Comune di Cercenasco occorre manifestare nuovamente la volontà, in applicazione della nuova legge nazionale, e quindi seguire la procedura sopra indicata.